



Ministero dell'Interno

QUESTURA DI GENOVA

LE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA LIBERTA' DI RIUNIONE ED ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE MANIFESTAZIONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO



Polizia di Stato

Vice Questore della Polizia di Stato
Dott. Riccardo PERISI

riccardo.perisi@poliziadistato.it



Ministero dell'Interno

QUESTURA DI GENOVA

**LE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
LIBERTA' DI RIUNIONE ED ORGANIZZAZIONE DI
PUBBLICHE MANIFESTAZIONE IN LUOGHI
PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO**



Polizia di Stato

Valutazione dei profili di
safety e security



ATTIVITA' DI POLIZIA

E' l'attività esercitata dalla Pubblica Autorità finalizzata a prevenire i pericoli provocati da attività dell'uomo.

Polizia Amministrativa: complesso di attività della Pubblica Amministrazione, dirette a far osservare le limitazioni imposte dalle leggi o dai regolamenti alle attività dei privati, in modo che esse non siano causa di danni per la società;

Polizia di Sicurezza: Attività che la legge commette all'autorità di P.S., diretta a vigilare sull'ordine pubblico inteso come ordine sociale, sui diritti e sulla sicurezza fisica delle persone, contro ogni comportamento illecito o imprudente; viene esercitata attraverso provvedimenti, sia preventivi che repressivi previsti dalla legge; si distingue dalla Polizia Giudiziaria che consiste nell'attività finalizzata ad accertare i reati e ad assicurarne i responsabili alla giustizia;

PRINCIPALI FONTI DELLA LEGISLAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

- Costituzione della Repubblica Italiana;
- T.U.L.P.S. – Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;
- Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
- L. 121/1981 Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della P.S.



PUBBLICA MANIFESTAZIONE

Art. 17 Costituzione

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.



PUBBLICA MANIFESTAZIONE

Art. 18 TULPS

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 (lire 200.000) [1] a euro 413 (800.000) [1] . Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000) a euro 413 (800.000). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.



PUBBLICA MANIFESTAZIONE

è tale qualunque evento o iniziativa che si svolga in luogo pubblico o aperto al pubblico (piazze, strade, parchi ovvero teatri, palazzetti, impianti sportivi) a cui partecipi un numero apprezzabile di persone sia gratuitamente che previo pagamento di un biglietto di accesso.

Vi rientrano:

- ***eventi sportivi – (in luoghi a ciò destinati – stadi o palazzetti – ovvero in luoghi pubblici, strade o piazze come ad esempio le gare ciclistiche, podistiche o rally)***
- ***eventi religiosi – fuori dai luoghi di culto (processioni religiose o riti eucaristici celebrati in spazi aperti)***
- ***eventi di intrattenimento teatrale o musicale – (concerti e rappresentazioni al chiuso o all’aperto)***
- ***eventi di natura politico/sindacale – (sostanzialmente cortei, presidi statici, comizi)***
- ***eventi culturali – (celebrazioni o ricorrenze legate ad occasioni particolari di natura non religiosa)***



IL BENE PRIMARIO DA TUTELARE E' L'INCOLUMITA' DELLE PERSONE

Fine ultimo dei profili di organizzazione dell'evento è innanzitutto garantire la sicurezza delle persone che interverranno all'evento, declinata sotto due differenti aspetti

LA SAFETY - è la sicurezza strutturale dei luoghi destinati ad ospitare l'evento, delle infrastrutture e degli impianti tecnici necessari all'organizzazione dell'evento. Fa riferimento a regole tecniche che stabiliscono il parametro di sicurezza sotto il profilo statico ed a modelli organizzativi e gestionali che definiscono i parametri di una sicurezza dinamica (ovvero «in esercizio»).

Previene il RISCHIO di un danno accidentale alle persone, prevedibile ed evitabile

LA SECURITY - è la sicurezza di un evento rispetto all'a degenerazione di condotte degli stessi partecipanti all'evento ovvero «altre», specificamente connotate sul piano della progettualità criminale, sia essa «comune» ovvero «qualificata» (di matrice eversiva ad esempio)

Previene il RISCHIO di condotte delittuose in danno di cose o persone con pregiudizio della pubblica incolumità



LA SAFETY e LA SECURITY

Sono due facce della stessa medaglia

Identica la finalità di tutela dell'incolumità delle persone e dei loro beni



MODELLI DI SICUREZZA INTEGRATA O PARTECIPATA

IL SOGGETTO ORGANIZZATORE (pubblico o privato)

È colui che promuovendo ed organizzando l'evento si assume ex lege la diretta responsabilità di adottare tutte le precauzioni imposte dalla regola tecnica ovvero determinate dalle circostanze di tempo e di luogo e dalle buone prassi che riducano entro limiti di ammissibilità e tolleranza i rischi per l'incolumità delle persone partecipanti

IL SOGGETTO PUBBLICO

*Individuato da norme di legge o regolamentari ad effettuare controlli e verifiche preventive ed in esercizio in ordine al puntuale rispetto di tutti gli adempimenti posti a carico del soggetto organizzatore sia sul piano della safety che della security, nonché eventualmente (in ragione del rilievo della manifestazione) anche **INTEGRARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE DIRETTA DI PERSONALE INCARICATO DI ASSolvere PUBBLICHE FUNZIONI (ES FORZE DI POLIZIA E NUCLEI DI VV.FF)***



Polizia di Stato

LE AUTORITA' DI RIFERIMENTO **Livello nazionale**

MINISTRO DELL'INTERNO

FUNZIONE DI SECURITY

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia, fino alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato nelle sue articolazioni centrali e periferiche –

FUNZIONE DI SAFETY

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE

Svolge le funzioni e i compiti spettanti al ministero in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco dalle vigenti normative e difesa civile –



LE AUTORITA' DI RIFERIMENTO **Livello locale (provinciale e comunale)**

PREFETTO E SINDACO

FUNZIONE DI SECURITY

- **PREFETTO** – *Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica*
- **QUESTORE** – *Tavolo Tecnico*
- **Forze di Polizia della Provincia** (*Polizia di Stato, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato*)
- *Con funzioni ausiliarie* **Corpi di Polizia Locale**
- *Con funzione sussidiaria* **Organizzazioni di Sicurezza Privata** (es. *stewards*)

FUNZIONE DI SAFETY

- **PREFETTO** – *Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (oltre 5000 utenti)*
- **SINDACO** – *Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (al di sotto dei 5000 utenti)*
- **COMANDO PROVINCIALE VV.FF**
- *Con funzioni ausiliarie* **Enti ed Associazioni di Protezione Civile** *riconosciute a livello provinciale o regionale*



TULPS – Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE Regio Decreto 6 Maggio 1940 n.635

- ***Art. 18 TULPS (preavviso al Questore - Autorità tecnica di Pubblica Sicurezza) in tema di RIUNIONI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – correlati artt. 19 -32 del Regolamento***
- ***Art. 68 TULPS (licenza del Sindaco previo parere obbligatorio e vincolante, ove richiesto, della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in tema di MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO correlati artt.116 – 151 del Regolamento e DPR 28/05/2001 N.311 in riferimento all'istituzione e funzionamento delle Commissioni Comunali***



L'incendio al cinema Statuto di Torino, del 13 Febbraio del 1983 in cui morirono 64 persone portò alla riscrittura delle norme sulla sicurezza nei locali pubblici italiani

- **Decreto Ministeriale 19 Agosto 1996 - «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo»**
- **Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996 (come integrato e modificato dai Decreti Pisanu del Giugno 2005) – «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi»**



TORINO PIAZZA SAN CARLO – 3 Giugno 2017

«Anche il **Comune di Torino** e il **Ministero dell'Interno** entrano a pieno titolo nella vicenda giudiziaria legata ai tragici fatti del 3 giugno 2017 in **piazza San Carlo**. Il gup, infatti, ha accolto la richiesta presentata dalle persone offese, respingendo la citazione della prefettura: **Comune e Viminale**, dunque, saranno responsabili civili»

«Stessa sorte per **Turismo Torino**, l'agenzia partecipata dal comune incaricata di organizzare la proiezione in piazza della finale di **Champions League** tra la **Juventus** e il **Real Madrid**, una proiezione su maxischermo finita poi nel dramma con panico, incidenti, oltre 1500 feriti e una donna morta a causa delle lesioni riportate»

Fonte giornalistica



- **Circolare del 7 Giugno 2017 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza** recante *«Governo e Gestione delle pubbliche manifestazioni – aspetti di safety e di security»*
- **Circolare del 19 Giugno 2017 del Capo Dipartimento dei VV.FF del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile** recante *«Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety»*
- **Direttiva del 28 luglio 2017 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno** recante *«Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva»*
- **Direttiva del 18 luglio 2018 del Capo di Gabinetto del Ministro** recante *«Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva»*
- **Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri** recante *«Manifestazioni pubbliche. Precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile*



LE CIRCOLARI E DIRETTIVE SOPRA RICHIAMATE SI PONGONO L'OBIETTIVO DI NORMARE LE MODALITA' DI EVENTI CHE NON RIENTRANO DIRETTAMENTE IN UN AMBITO DI VALUTAZIONE TIPIZZATA DALLA NORMA E SU CUI INTERVIENE EX LEGE UN ORGANO CONSULTIVO A CARATTERE TECNICO (segnatamente la Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza per gli aspetti di safety ed il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza pubblica per gli aspetti di security)

PRINCIPALI NOVITA':

- ***Dal Luglio del 2017, introduzione di una scheda tecnica di valutazione del rischio per definirne il livello (basso, medio ed elevato) e dunque per vincolare l'organizzazione all'obbligo di comunicazione all'autorità Prefettizia***
- ***Dal luglio del 2018 introduzione di linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità, che attingono parametri tecnici propri dei decreti ministeriali del 1996, ordinariamente orientati a supportare il processo valutativo delle Commissioni Provinciali***



Un nuovo modello di governo e gestione degli eventi critici

«LA PREVENZIONE COLLABORATIVA»

fondata sulla massima sinergia interistituzionale e la più stretta collaborazione tra tutte le componenti, sia quelle espressione del livello di competenza statale sia quelle espressione del potere politico locale o territoriale e declinata sotto diversi profili :

- ***Rigorosa valutazione del modello organizzativo proposto dal soggetto promotore (sia esso pubblico o privato) secondo le regole tecniche standardizzate***
- ***Interventi diretti sul piano dei divieti e delle misure integrative di competenza pubblica (es. chiusure di strade, interdizione alla vendita di alcolici o per asporto di bevande in vetro o metallo ecc...) per l'ulteriore elevazione degli standards di sicurezza***
- ***Valutazione del rischio di matrice eversiva/terroristica***
- ***Creazione di centri di coordinamento delle attività di gestione dell'evento***